

L'equiparazione dell'imprenditore agricolo professionale al coltivatore diretto

Con il comma 515 dell'art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2017, n. 205, è stato aggiunto all'art. 7 della l. 3 maggio 1982, n. 203 il seguente comma: «*Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola*». L'art. 7 della citata legge aveva già equiparato ai coltivatori diretti le cooperative costituite da lavoratori agricoli e gruppi di coltivatori diretti, nonché i laureati o diplomati in agraria o veterinaria, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni. Ora, alla platea dei c.d. soggetti equiparati, ai fini della legge n. 203 del 1982, si aggiungono gli imprenditori agricoli professionali, il cui statuto è stato ridisegnato dal d.lgs. n. 99/2004¹.

È bene ricordare che, con tale disposto legislativo, l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) è colui che, in possesso di idonee conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro e ricavi dalle attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. La normativa ora richiamata ha inoltre stabilito che l'imprenditore professionale persona fisica gode delle medesime agevolazioni tributarie riconosciute al coltivatore diretto.

Che cosa cambia per l'imprenditore professionale – rispetto al passato – con la recente normativa, visto che di fatto era già avvenuta con le precedenti leggi di settore una sostanziale identità di trattamento tra lo I.A.P. ed il coltivatore diretto? Secondo il tenore testuale del comma 515 dell'art. 1 della citata legge n. 205/17, l'equiparazione vale «ai fini della presente legge», ovvero per la normativa che riguarda la materia dei contratti agrari. Il beneficiare dello statuto di coltivatore diretto da parte dell'I.A.P. introduce allora qualche elemento di novità?

È utile rammentare che la legislazione agraria, nell'ambito dell'affitto di fondo rustico, ha sempre individuato due tipi di contratti: quello a coltivatore diretto e quello a conduttore non diretto coltivatore. Il Titolo I, dal capo I al capo III della l. 3 maggio 1982, n. 203, ha disciplinato la durata, il canone, il subaffitto ed il regime dei miglioramenti fondiari dell'affitto a coltivatore diretto, mentre il Capo IV ha regolato la durata dell'affitto a conduttore non diretto coltivatore (art. 22), la misura del canone (superiore di dieci punti rispetto a quello equo del coltivatore diretto) (art. 24) ed il rinvio alle altre disposizioni generali della stessa legge (es. risoluzione, miglioramenti, divieto di subaffitto o patti in deroga) (art. 23). Nella legge n. 203/82 si parla di imprenditore agricolo a titolo principale (ora – come si è detto – I.A.P.) nell'art. 22, secondo comma. La disposizione annovera implicitamente tale figura tra i conduttori non diretti coltivatori. Allo scopo di riconoscere un regime di maggior favore allo I.A.P. rispetto al conduttore non diretto coltivatore, la norma in questione ha previsto il diritto alla stessa durata quindicennale stabilita per i contratti in corso a coltivatore diretto, escludendo la risoluzione del contratto nell'evenienza di sopravvenuta vendita del fondo a coltivatori diretti, ex art. 1, quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 606². La Corte Suprema³, nell'interpretare il secondo comma dell'art. 22 in esame, ha ritenuto che la durata più favorevole per lo I.A.P. si riferisse, al solo caso della vendita del fondo. «*Non ricorrendo questo*

¹ La figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) di cui al d.lgs. n. 99 del 2004 ha sostituito quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.), introdotta dalla direttiva n. 72/159/CEE e fatta propria dalla l. 9 maggio 1975, n. 153.

² Il quarto comma dell'art. 1 della l. 22 luglio 1966, n. 606, stabiliva infatti che, in caso di vendita o concessione in enfiteusi a coltivatori diretti singoli o associati o di vendita agli Enti di sviluppo, il contratto di affitto si risolveva al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui era stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi. Tale risoluzione incolpevole non comportava a favore dell'affittuario alcun diritto ad un indennizzo, ad eccezione di quello per le migliorie.

³ Cass. Sez. III Civ. 2 novembre 1990, n. 10546, in *Giur. agr. it.*, 1991, 161 e Cass. Sez. III Civ. 7 febbraio 1986, n. 778, *ivi*, 1986, 538 e in *Foro it.*, 1986, I, 2218, con nota di D. BELLANTUONO.

caso (la vendita del fondo n.d.r.), pertanto, il rapporto, anche se il conduttore non coltivatore diretto abbia la specificata qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, rimane soggetto alla durata minima di cui al primo comma del medesimo art. 22, che non si pone in contrasto con i dettami costituzionali, ispirandosi a scelte di politica legislativa in attuazione di direttive della CEE».

Nella legge n. 203/82, l'imprenditore agricolo professionale compare nuovamente nell'art. 17, ultimo comma, laddove viene stabilito che nella determinazione dell'indennità per i miglioramenti, i finanziamenti pubblici ottenuti dall'affittuario che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, non sono computati.

L'art. 49, in tema di diritti degli eredi, stabilisce che, nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, coloro che tra gli eredi abbiano esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi l'attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale o di coltivatori diretti, hanno il diritto di continuare nella conduzione del fondo stesso, anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi. Si tratta del cosiddetto «affitto coattivo», che si instaura tra i coeredi, con inizio dalla data di apertura della successione. In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, ecc., la norma prevede che il contratto non si sciolga alla fine dell'annata agraria in corso, se tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare l'attività agricola quale coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale. Anche in questo caso, il legislatore del 1982 ha proceduto ad una sostanziale equiparazione tra le due figure professionali, accordando così allo I.A.P. il diritto alla successione nel contratto di affitto. È da osservare che l'art. 49 non ha mai riguardato il contratto di affitto a conduttore non diretto coltivatore, attesa la mancata menzione nelle norme di rinvio di cui al precedente art. 23. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto applicabile alla successione nel contratto di affitto a conduttore non diretto coltivatore la disposizione codicistica dell'art. 1627, prevedente la facoltà di recesso in favore del locatore entro tre mesi dalla morte dell'affittuario⁴. Da sempre la legislazione speciale agraria ha ancorato l'affitto a conduttore non diretto coltivatore ad un sistema di regole diverse, di minor favore rispetto al coltivatore diretto, anche se – in nome dell'interesse della produzione in generale – ha accordato lo stesso regime di durata minima quindicennale del rapporto. Ad eccezione degli artt. 17, 22, 49 e 30⁵ (quest'ultimo articolo è stato dichiarato illegittimo nel 1984), nessun'altra disposizione della legge n. 203/82 parla dell'imprenditore agricolo professionale.

La legge di riforma dei contratti agrari è, in massima parte, dedicata alla figura del coltivatore diretto e della sua famiglia; egli è protagonista indiscusso di tutta la normativa, in quanto identificato in colui che apporta nella stessa persona «i momenti del capitale e del lavoro»⁶. Secondo l'art. 6, «ai fini della presente legge», è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di

⁴ Cfr. Cass. Sez. III Civ. 7 giugno 1996, n. 5306, in questa Riv., 1997, 322 nota di P. MANDRICI. La Corte ha affermato che «il caso di morte dell'affittuario non coltivatore diretto resta disciplinato dall'art. 1627 c.c., non abrogato per incompatibilità con le disposizioni della menzionata legge n. 203 del 1982, la quale attribuisce al concedente una mera facoltà di recesso. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva accertato che l'erede del conduttore non aveva titolo a subentrare nel contratto d'affitto perché, anche a ritenere applicabile l'art. 49, legge n. 203 del 1982 all'ipotesi di affittuario defunto non coltivatore diretto, non risultava che avesse esercitato e continuasse ad esercitare sul fondo attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1975)»; Cass. Sez. III Civ. 29 agosto 1995, n. 9109, *ivi*, 1995, 555, con nota di G. MORSILLO; Trib. Verona 13 agosto 1999, in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 66, con nota di MAZZO.

⁵ È da tener presente che, con sentenza 3-7 maggio 1984, n. 138 (in *Giur. agr. it.*, 1984, 293), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 25, l. 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui ha previsto che, nel caso di concedente imprenditore a titolo principale, che avesse dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono potesse avere luogo senza il consenso del concedente stesso; b) l'illegittimità dell'art. 30 della stessa legge; c) l'illegittimità dell'art. 34, primo comma, lett. b), della legge n. 203/1982 nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione, per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.

⁶ Così A. GERMANÒ, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario*, vol. I, Torino 2011, 802.

coltivazione del fondo, tenuto conto – agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione – anche dell’impiego della macchine agricole.

La copiosa giurisprudenza edita sul punto ha affermato che, per essere riconosciuti coltivatori diretti, non occorre l’esclusività dell’attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, anche con carattere di prevalenza⁷. Detta qualità prescinde dalla iscrizione negli elenchi previdenziali, perché deve essere fornita in concreto in relazione alle necessità colturali del fondo⁸. Il coltivatore diretto è un piccolo imprenditore e la sua attività deve essere caratterizzata dai requisiti di manualità, abitualità e professionalità.

Ciò che distingue il coltivatore diretto dallo I.A.P. è, dunque, il rapporto di proporzionalità tra il fabbisogno del fondo e la forza lavorativa che vi trova impiego. Alla base del computo del terzo del fabbisogno vi sono le giornate lavorative necessarie per far fronte alle normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, del sistema di coltivazione e dell’ausilio di mezzi meccanici. La forza familiare concorre al requisito del terzo. Diversamente, ciò che rileva nella definizione di imprenditore agricolo professionale non è il tempo impiegato nella diretta e concreta coltivazione agricola, quanto il tempo di lavoro complessivo (il 50 per cento) ed il reddito globale da lavoro prodotto con l’attività agricola (50 per cento). Non vi è alcuna relazione tra il lavoro dello I.A.P. e le esigenze lavorative del fondo rustico, ogni riferimento ad un’attività manuale (diretta) è eliminato⁹, o quantomeno diviene ininfluenza. L’apporto lavorativo della famiglia coltivatrice non rileva ai fini della qualifica. Va detto, però, che in generale l’imprenditore agricolo può rivestire entrambe le qualifiche soggettive di I.A.P. e di coltivatore diretto, poiché l’una non esclude l’altra

Come si è detto sopra, l’art. 7 della legge n. 203/82 ha introdotto la figura del soggetto equiparato al coltivatore diretto, individuando in questo la cooperativa e i gruppi di coltivatori diretti, il laureato o diplomato in materie agrarie. Per aversi il soggetto equiparato nella figura del laureato o diplomato in agraria o veterinaria, la norma prevede che questi non debba già essere necessariamente un imprenditore, dovendo egli impegnarsi «ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni». Secondo autorevole dottrina, tale formula «non può essere intesa come attività manuale o esecutiva, perché altrimenti non si avrebbe equiparazione, ma assoluta identità con la figura del coltivatore diretto “puro”»¹⁰. Secondo l’autore, il lavoro che il laureato o diplomato deve prestare nell’azienda agricola non può che essere quello derivante dal suo specifico titolo di studio, anche se occorre che il soggetto copra il requisito di un terzo delle esigenze lavorative¹¹. Per quanto riguarda l’equiparazione dello I.A.P. al coltivatore diretto, si ritiene che non sia necessario che il primo soddisfi la quota del terzo richiesta per l’equiparazione stessa, perché altrimenti verrebbe ad azzerarsi la differenza sussistente tra le due categorie di imprenditori. L’imprenditore professionale, quale soggetto equiparato, potrà godere dei diritti derivanti dal contratto di affitto, senza perciò dover svolgere un’attività diretta e manuale e sopperire al fabbisogno del fondo nei limiti del terzo. Ci si chiede, a questo punto, che cosa abbia indotto il legislatore ad annoverare l’imprenditore agricolo a titolo principale tra i coltivatori diretti, ai fini della legge n. 203/82. Appare chiaro che l’estensione di tale equiparazione valga per la materia dei contratti agrari, disciplinati dalla citata legge e non per la prelazione agraria.

L’art. 8 della legge n. 590/65 accorda – come è noto – il diritto di preferenza in favore dell’affittuario coltivatore diretto: trattandosi di norma speciale ed inderogabile, non suscettibile di interpretazione analogica, il diritto di prelazione non può essere esteso al soggetto equiparato, quale è l’imprenditore

⁷ Cass. Sez. III Civ. 17 febbraio 2017, n. 4209, in *Giust. civ. Mass.*, 2017; cfr. Cass. Sez. III Civ. 8 febbraio 2006, n. 2663, in questa Riv., 2007, 612, con nota di M. BASILE.

⁸ Cass. Sez. III Civ. 21 maggio 1998, n. 5082, in questa Riv., 1998, 506.

⁹ «Non è contrassegno dell’imprenditore a titolo principale l’erogazione di lavoro manuale, proprio o della propria famiglia, ma non per questo l’impegno personale di tale imprenditore appare meno intenso di quello del coltivatore diretto», così E. ROMAGNOLI, *L’impresa agricola*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1986, 405,

¹⁰ A. GERMANÒ, *op. cit.*, 805.

¹¹ Cfr. Cass. Sez. III Civ. 14 luglio 1989, n. 3300, in *Giur. agr. it.*, 1990, 96, con nota di V. GERI.

agricolo professionale¹². È bene rammentare che con l. 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di semplificazione e sicurezza agroalimentare, è stata introdotta una significativa modifica dell'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817, con il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del proprietario a confine imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, sempre che sul fondo non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari ecc. coltivatori diretti.

Con un intervento normativo a carattere estemporaneo, il legislatore ha annoverato, tra i confinanti aventi il diritto di prelazione, anche l'imprenditore agricolo professionale, mentre nessuna preferenza ha accordato a quest'ultimo, nell'ipotesi in cui egli sia affittuario insediato sul fondo. Il legislatore, nell'equiparare oggi le due principali figure di imprenditori agricoli, ha mancato una buona occasione per un'armonizzazione della disciplina sulla prelazione agraria, disciplina che vede ancora oggi l'affittuario insediato sul fondo, che sia iscritto nella previdenza agricola come imprenditore agricolo professionale, escluso dal diritto di prelazione. Tale disparità di trattamento tra posizioni di fatto omogenee appare del tutto irragionevole e, a meno di un auspicabile e prossimo intervento legislativo, non è escluso che la Corte costituzionale possa intervenire a sanare tale *vulnus*.

Esclusa l'ipotesi di applicazione del regime di equiparazione dello I.A.P. al coltivatore diretto nella materia della prelazione, si può affermare che, alla luce della nuova normativa di cui alla legge n. 205/2017, diventerà irrilevante, in tema di contratti agrari, indagare quale tipo di affitto sia stato stipulato tra le parti, perché il legislatore, dal punto di vista della qualifica soggettiva, ha di fatto unificato le tipologie contrattuali. Con l'ingresso dello I.A.P. tra i soggetti equiparati, ne uscirà fortemente depotenziata la figura del conduttore non diretto coltivatore, mentre rischierà di divenire marginale quella del coltivatore diretto, su cui è stato costruito, dal dopoguerra in poi, il prototipo dell'imprenditore agricolo.

Nicoletta Rauseo

¹² Cfr. Cass. Sez. VI 15 settembre 2015, n. 18099 ord. (in questa Riv., 2016, 1, con nota di N. RAUSEO), la quale ha affermato che il diritto di prelazione del confinante spetta solamente a colui che possiede la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo, «*da intendersi quale condizione indicativa dell'attività di coltivazione in senso stretto, mentre resta priva di rilievo la mera assunzione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, atteso il favor normativo per la riunione, nella medesima persona, delle qualità di proprietario e coltivatore, e per il proficuo accorpamento dei fondi, così da evitare un esercizio del diritto prelazio con finalità meramente speculative*».